

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Visti i decreti dirigenziali, con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari CREW 40 SC reg. n. 12679, VELM reg. n. 13619, GAT MOTION reg. n. 13909 contenenti la sostanza attiva nicosulfuron, a nome delle imprese di seguito indicate;

Viste le domande ricevute dalle imprese medesime con le quali rinunciano alle registrazioni dei prodotti fitosanitari in questione;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate, a seguito di rinuncia, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari riportati nella seguente tabella registrati in data e a nome dell’impresa affianco indicata:

| | n. reg | nome | impresa | data reg. |
|----|--------|------------|---------------------------|------------|
| 1. | 12679 | CREW 40 SC | Nufarm Italia s.r.l. | 29/05/2008 |
| 2. | 13619 | VELM | Nufarm Italia s.r.l. | 25/03/2011 |
| 3. | 13909 | GAT MOTION | Gat Microencapsulation AG | 15/12/2010 |

La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.

Roma, 10 febbraio 2015

Il direttore generale: RUOCO

15A01445

ORDINANZA 10 febbraio 2015.

Proroga dell’ordinanza 10 febbraio 2012, come prorogata dall’ordinanza 14 gennaio 2014, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare l’art. 21, comma 1, lettera u);



Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'o.m. 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2014, n. 51;

Considerato il permanere dello stato di emergenza che determina la necessità di mantenere le misure di prevenzione che hanno reso possibile il controllo del fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, nonché il monitoraggio dei dati epidemiologici;

Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è causa di contaminazione ambientale;

Ritenuto per quanto sopra, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina normativa in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012 e successive modificazioni;

Visto il d.m. 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 febbraio 2015

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
DE FILIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 734

15A01557

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2015.

Modalità di attuazione del regolamento UE n. 1071/2014, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220 inerente, tra l'altro, le misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;

Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 5 settembre 2013, nelle regioni del Veneto ed Emilia Romagna, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea dei casi di influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione;

Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria;

Considerato che in attuazione del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle predette misure di restrizione sanitarie, attuate fino al 30 giugno 2014;

Considerato che l'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Considerato che la erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2015;

Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corrispondenza ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, così come disposti dalla richiamata normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014;

